

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Premesso che:

TRA

l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (in seguito, per brevità, denominato Ente),
rappresentato dal nella sua qualifica di

E

La (in seguito, per brevità, denominata Banca),
rappresentata dai sigg., nelle rispettive qualifiche di
e di

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Il servizio di cassa dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana è affidato alla Banca La presente Convenzione disciplina il servizio di cassa dell'Ente e, delle Strutture Organizzative Decentrate dello stesso Ente, è inserito nella tab. B, di cui alla legge n. 720/1984 che disciplina la tesoreria unica. Il servizio deve pertanto uniformarsi a tale disciplina ed essere svolto in conformità dei patti stipulati con la presente Convenzione. Il servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge n. 119/1981, del D.M. 5.11.1984, dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, dello Statuto dell'Ente e del Regolamento di amministrazione e di contabilità della Croce Rossa Italiana approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 47/2008, ancora in vigore.
2. Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione saranno comunque automaticamente recepite le modificazioni ed integrazioni che venissero apportate alle norme e disposizioni predette.
3. La Banca si obbliga ad incassare, custodire ed amministrare tutte le movimentazioni di cassa a favore dell'Ente.
4. Il servizio di cassa sarà gestito dalla Banca con modalità e criteri informatici, programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso l'Ente, impegnandosi ad attivare, con spese a proprio carico, collegamenti telematici con il Servizio Bilancio e Informatica dell'Ente al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio come meglio specificato negli articoli seguenti.
5. Il servizio di cassa è svolto nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l'orario di apertura al pubblico degli sportelli.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

6. La presente Convenzione potrà essere oggetto di revisione - d'intesa tra l'Ente e la Banca - in presenza di modifiche legislative e di variazioni al regime di contabilità proprie dell'Ente ovvero ove ciò fosse necessario per migliorare la resa del servizio in questione. La revisione potrà essere perfezionata anche mediante semplice scambio di corrispondenza fra le parti. In tale fase si provvederà anche a disciplinare la cosiddetta procedura di "accreditamento fondi" nei confronti dei Funzionari Ordinatori dell'Ente.

Art. 2 - Durata del Servizio

1. La presente Convenzione ha validità dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2017.
2. La durata del rapporto può essere estesa ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi quattro - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.
3. L'Amministrazione - ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5, del Dl. n. 50/16 - si riserva di procedere, nel periodo successivo alla stipula del contratto, all'affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, all'importo di aggiudicazione. Tale nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara ed allo stesso si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto.
4. Alla scadenza della Convenzione, la Banca, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati e quant'altro affidatogli, in custodia od in uso, dall'Ente.
5. In caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, l'Ente si impegna, sin da ora, a estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dalla Banca, ovvero all'atto del conferimento dell'incarico all'Istituto di credito subentrante, a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, nonché gli eventuali impegni di firma rilasciati dalla Banca nell'interesse dell'Ente.

Art. 3. Responsabilità del cassiere

1. La Banca risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dalla medesima trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.
2. La Banca è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di contabilità dell'Ente.
3. La Banca è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

4. La Banca è tenuta ad informare per iscritto il Dirigente del Servizio Bilancio e Informatica in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio medesimo.

Art. 4 - Risoluzione del rapporto con il cassiere

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo. 2 comma 5, l'Ente ha la facoltà di pronunciare la risoluzione anticipata del rapporto qualora accerti che i comportamenti della Banca comportino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. In questo caso l'Ente formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che la Banca abbia risposto, l'Ente disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 5 - Rappresentante del cassiere

1. Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, la Banca nomina mediante apposita comunicazione scritta all'Ente il proprio Referente -
2. Il suddetto referente, nell'adempimento della propria funzione, mantiene costanti collegamenti con il competente Servizio Bilancio e Informatica ed ottempera scrupolosamente a tutte le istruzioni che il medesimo Servizio riterrà di impartire, per assicurare il più efficiente funzionamento del servizio.
3. Nella eventuale assenza del suddetto o Referente, al Servizio Bilancio e Informatica è reso gratuitamente un servizio informativo dedicato a mezzo e-mail alla casella assistenza.corporate@bnlmail.com .o a mezzo numero verde 848782288.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell'anno precedente.

Art. 7 – Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dalla Banca in base a reversali di incasso emesse dall'Ente, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, datati e firmati dai Responsabili amministrativi competenti o da loro sostituti formalmente designati.
2. Gli ordinativi di incasso debbono contenere, almeno, i seguenti elementi:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

- a. l'indicazione del debitore
 - b. l'ammontare della somma da riscuotere
 - c. la causale
 - d. gli eventuali vincoli di destinazione delle somme
 - e. la codifica
 - f. il numero progressivo
 - g. l'esercizio finanziario e la data di emissione
 - h. l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta del bollo di quietanza
 - i. il capitolo.
3. Le reversali d'incasso sono consegnate dall'Ente alla Banca accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui uno, sottoscritto dalla Banca stessa, funge da ricevuta.
4. A fronte dell'incasso la Banca rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche.
5. La Banca deve accettare, anche senza l'autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa; in tale caso la Banca è tenuta ad acquisire le generalità del debitore.
A fronte di tali versamenti la Banca rilascia una ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento stesso, la clausola espressa "*salvo i diritti dell'Ente*".
Tali incassi devono essere segnalati all'Ente con l'indicazione, puntuale ed esaustiva del nome del versante e della causale. La Banca si obbliga, inoltre, qualora la causale non risultasse sufficiente alla regolarizzazione del sospeso, a fornire i chiarimenti necessari all'Ente, la quale emette le relative reversali di riscossione tempestivamente e, comunque, non oltre il termine del mese successivo a quello della segnalazione stessa. Detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "*a copertura del sospeso n.*", rilevato dai dati comunicati dalla Banca.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali alla Banca è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente, almeno ogni 15 giorni, mediante richiesta scritta. La Banca, il giorno successivo al ricevimento dell'ordine, esegue il prelevamento mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accredita l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento, sul conto di cassa lo stesso giorno lavorativo di disponibilità della somma prelevata.
7. La Banca non è tenuta ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati all'Ente o alla Banca medesima. Per le riscossioni effettuate dalla Banca si applicano le valute stabilite dalle disposizioni vigenti.
8. Per le riscossioni effettuate dalla Banca si applicano le sotto specificate valute:
- a. contanti: valuta stesso giorno del versamento;
 - b. assegni di c/c su piazza ed assegni circolari: il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di versamento;
 - c. assegni di c/c fuori piazza: il secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

di versamento;

- d. assegni c/c postale: il secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di disponibilità della somma.
9. La riscossione delle entrate potrà essere effettuata oltre che con le modalità su indicate, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici interbancari, come ad esempio il POS. Tali incassi danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria con effetto liberatorio per il debitore.
Le somme rivenienti da predetti incassi sono accreditate sul conto di cassa dell'Ente entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui si rendono liquide ed esigibili, in relazione ai servizi elettronici adottati.
A fronte di tali incassi la Banca chiederà all'Ente l'emissione della relativa reversale d'incasso.
10. Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono restituiti dalla Banca all'Ente per l'annullamento e la riemissione nell'esercizio successivo.
11. Su richiesta del competente Servizio Bilancio e Informatica dell'Ente, la Banca fornisce gli estremi di qualsiasi riscossione eseguita e la relativa prova documentato.

Art. 8 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca in base agli ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall'Ente, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, datati e firmati dai responsabili amministrativi competenti o da loro sostituti formalmente designati.
2. Gli ordinativi di pagamento debbono contenere, almeno, i seguenti elementi:
 - a. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario
 - b. la data di emissione
 - c. la codifica
 - d. l'indicazione del creditore
 - e. se si tratta di persona diversa, il soggetto tenuto a rilasciare quietanza
 - f. l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore
 - g. la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa
 - h. le eventuali modalità agevolative di pagamento, se richieste dal creditore
 - i. l'indicazione se il pagamento debba essere effettuato a valere su somme con vincolo di destinazione
 - j. l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta del bollo di quietanza
 - k. il capitolo
 - l. il codice CIG, laddove previsto da disposizioni di legge.
3. I mandati sono consegnati dall'Ente alla Banca, accompagnati da una distinta in duplice esemplare di cui uno, sottoscritto dalla Banca, funge da ricevuta e sono ammessi al

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

pagamento non oltre il giorno lavorativo successivo alla consegna.

I mandati di pagamento sono estinti secondo modalità e valute di addebito sul conto dell'Ente stabilite dalle disposizioni vigenti.

4. Le commissioni, le spese inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari, fatta eccezione per le operazioni espressamente indicate dall'Ente con apposita comunicazione scritta. Pertanto, la Banca trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella del mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi del suddetti oneri. I pagamenti per cassa, ossia in contanti, effettuati presso lo sportello non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
5. La Banca è tenuta, peraltro, ad eseguire, con precedenza assoluta, i pagamenti dichiarati urgenti dall'Ente nonché, nei termini, quelli per i quali, sul relativo mandato, è indicata la scadenza. In caso di ritardo nella esecuzione, faranno carico alla banca eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora.
6. In deroga a quanto stabilito al comma 1, la Banca, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti di rate di mutuo, quelli derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nonché altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge, nonché i pagamenti da effettuarsi in valuta diversa dall'euro. Gli ordinativi a copertura di detti pagamenti devono essere emessi entro 15 giorni lavorativi, con l'annotazione: "*a copertura del sospeso n.*" rilevato dai dati comunicati dalla Banca.
7. La Banca esegue i pagamenti nei limiti delle disponibilità dell'Ente ovvero a valere sull'anticipazione di cassa di cui al successivo art. 10.
8. La Banca non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, non sottoscritti dalle persone abilitate, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
9. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
10. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, la Banca raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate con esplicita formale annotazione dell'importo pagato e di quanto trattenuto a titolo di spese e commissioni, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, la Banca provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto mensile.

11. E' fatto obbligo alla Banca di dare mensilmente comunicazione scritta dei pagamenti rimasti inestinti ai Direttori dei Servizi competenti e ai Direttori delle Strutture Organizzative Decentrate dell'Ente.
12. La Banca provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
13. L'Ente si impegna a non consegnare mandati alla Banca oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o di quelli per i quali l'Ente ritiene indispensabile il pagamento.
14. La Banca è responsabile dell'esecuzione dei pagamenti tanto per la regolarità della quietanza, quanto per l'identificazione delle persone indicate nei relativi mandati, intendendosi estese al cassiere tutte le disposizioni in materia di responsabilità dei contabili stabilite dalla legge.
15. Su richiesta formale degli Organi di vertice e dei Dirigenti dell'Ente la Banca fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito e la relativa prova documentale.
16. Il pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti comunque denominati al personale dipendente dall'Ente sarà effettuato mediante accredito con valuta fissa per il beneficiario secondo le indicazioni dell'Ente. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
17. Nel caso di emissione di più mandati nello stesso giorno a favore dello stesso beneficiario il cassiere dovrà, per ogni mandato riportare l'esatta descrizione della causale e ogni elemento utile a facilitare la registrazione da parte del beneficiario, evitando qualsiasi accorpamento.

Art. 9 - Disciplina della tesoreria unica, tabella B)

1. Poiché l'Ente risulta assoggettato al sistema di tesoreria unica, tabella B), la gestione del servizio di cassa deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge 29/10/1984, n. 720 e s.m.i. e dal D.M. 5/11/1984, modificato con D.M. 1/7/1991.
2. Per effetto dell'anzidetta normativa, l'Ente potrà mantenere in deposito presso la Banca disponibilità a qualunque titolo per un importo non superiore al limite del 3% dell'ammontare delle entrate finali, intendendosi per tali quelle previste dal bilancio di competenza consolidato, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e riscossione di crediti nonché, giusta autorizzazione n. 59982 del 21.05.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oblazioni a destinazione vincolata.
3. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui sopra, il Legale Rappresentante dell'Ente provvederà a comunicare alla Banca, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'importo che costituisce il predetto limite del 3%, determinato sulla base del Bilancio del medesimo esercizio finanziario ovvero in funzione dell'ultimo Bilancio approvato

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

dall'Organo deliberante. In quest'ultimo caso, il predetto importo verrà aggiornato non appena disponibile il Bilancio dell'anno in corso.

4. Qualora le disponibilità dell'Ente dovessero superare il limite come sopra comunicato, la Banca provvederà ad effettuare il versamento delle eccedenze sulla contabilità speciale dell'Ente presso la Tesoreria Centrale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo, sempreché, nelle more del predetto versamento, non si verifichi il rientro nel citato limite.
5. Per disponibilità devono intendersi tutte le somme a qualunque titolo depositate sul conto corrente dell'Ente presso la Banca, escluse quelle con il vincolo di destinazione (oblazioni) e comprese le disponibilità depositate nei conti correnti postali (con riferimento all'ultima certificazione disponibile), quelle depositate su conti correnti bancari o postali intestati a Funzionari Ordinatori, le acquisizioni di titoli di Stato e non (con esclusione di quelli oggetto di espressa deroga di legge).
6. Il reintegro delle disponibilità utilizzate per l'esecuzione dei pagamenti disposti dall'Ente avverrà, come previsto dalla citata normativa, mediante due prelevamenti mensili dalla contabilità speciale intestata allo stesso Ente presso la Tesoreria Centrale dello Stato nonché mediante un terzo prelevamento, qualora ricorrano indifferibili esigenze di spesa. Detti prelevamenti saranno disposti direttamente dal Servizio Bilancio e Informatica dell'Ente ed il terzo prelevamento sarà corredato da una dichiarazione a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attestante l'urgenza e l'improcrastinabilità della spesa.

Art. 10 - Anticipazioni di cassa.

1. Per sopperire ad eventuali transitorie deficienze di cassa dell'Ente, la Banca, su richiesta dell'Ente medesimo, corredata da determinazione dell'Amministratore dell'Ente, concede anticipazioni fino a un importo massimo pari ai 3/12 delle entrate accertate nel Bilancio consolidato dell'anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta e limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
Gli interessi sull'anticipazione di cassa decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme e sono calcolati in base al tasso e con le modalità previste dal successivo art. 11. L'emissione del mandato di pagamento in assenza di disponibilità sul conto di cassa costituisce implicita autorizzazione all'utilizzo dell'anticipazione.
2. L'Ente prevede in Bilancio gli stanziamenti necessari per il pagamento degli interessi nella misura del tasso contrattualmente stabilito sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. La Banca procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli o da specifiche destinazioni di legge, ai sensi della normativa vigente in materia; l'anticipazione continuerà ad essere integralmente rimborsata dall'Ente al 31 dicembre di ogni anno e potrà essere nuovamente concessa dalla Banca, su specifica richiesta dell'Ente stesso, il primo gennaio dell'anno successivo.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di cassa, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, obbligandosi a far rilevare all'Istituto di credito subentrante nel servizio di cassa, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Analogamente, l'Ente si impegna a far assumere dall'Istituto di credito subentrante nel servizio di cassa tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. Conseguentemente l'Ente assume l'impegno di prevedere tali obblighi nel capitolato speciale afferente il proprio servizio di cassa a carico del relativo aggiudicatario.

Art. 11 - Tasso debitore/creditore e altre condizioni finanziarie

Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 10 viene applicato un tasso di interesse passivo pari al tasso offerto in sede di gara dalla Banca aggiudicataria, pari abps (..... punti base), con liquidazione trimestrale degli interessi maturati e, comunque, nei modi e termini prescritti dalla normativa di riferimento e senza alcuna applicazione di oneri e commissioni

1. La Banca procede al calcolo degli interessi a debito eventualmente maturati, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 8.
2. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato il tasso di interesse attivo offerto in sede di gara dalla Banca aggiudicataria, pari a bps (..... punto base), con liquidazione degli interessi maturati .
3. La Banca effettua eventuali operazioni di reimpiego della liquidità nel rispetto della normativa vigente e come di volta in volta concordato con l'Ente.

Art. 12 - Servizi bancari on-line

1. Il servizio deve essere svolto attraverso un collegamento telematico con la Banca per la trasmissione e la ricezione degli ordinativi e della rendicontazione afferente la gestione del servizio.
2. Il servizio di cassa deve essere gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra l'Ente e la Banca, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dalla Banca stessa.
Ogni spesa attinente quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere senza oneri per l'Ente.
La Banca, in accordo con l'Ente, si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento.
La Banca dovrà garantire, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, il servizio *home-banking*, con possibilità di *inquiry on-line* da un numero adeguato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale che consenta di acquisire le informazioni contabili disponibili a sistema.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 13 - Situazione giornaliera di cassa

1. Qualora la situazione di cassa non sia disponibile *on-line*, la Banca dovrà presentare giornalmente al competente Servizio Bilancio e Informatica dell'Ente una analitica situazione delle operazioni di cassa compiute nel giorno precedente risultante dalle proprie scritture, alla quale saranno allegati gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento eseguiti.

Art. 14 - Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente ed il relativo organo di revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. La Banca deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio di cassa.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio stesso. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Direttore del Servizio Bilancio e Informatica o da altro funzionario designato dallo stesso.

Art. 15 - Quadro di raccordo

1. La Banca procede, periodicamente e su espressa richiesta alla definizione del raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella dell'Ente medesima.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei richiamati quadri di raccordo l'Ente è tenuto a segnalare le discordanze eventualmente rilevate; trascorso tale termine, la Banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 16 - Trasmissione di atti e documenti

1. L'Amministratore dell'Ente ovvero il Direttore del Servizio Bilancio e Informatica, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento emessi dal Servizio medesimo, comunica preventivamente alla Banca le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. In analogia, anche i Direttori delle Strutture Organizzative Decentrate comunicano le firme autografe delle persone autorizzate. La Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
2. L'Ente trasmette alla Banca lo Statuto ed il Regolamento di contabilità nonché le loro successive variazioni.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 17 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1. La Banca assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito i titoli ed valori di proprietà dell'Ente.
2. La Banca custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. La movimentazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente e/o depositati da terzi per cauzione avverrà solo su formale disposizione dell'Ente, sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento e le reversali d'incasso.

Art. 18 - Corrispettivo e spese di gestione

1. L'Ente riconoscerà alla Banca una commissione di disponibilità fondi (C.A.F.) nella misura offerta in sede di gara, pari al..... (.....) su base annua (.....su base trimestrale) da calcolarsi sull'importo per anticipazione di cassa richiesto dall'Ente ed effettivamente concesso dalla Banca; la commissione sarà addebitata con valuta fine trimestre. La CAF viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell'affidamento. Per importo accordato si intende l'importo dell'anticipazione di cassa richiesto dall'Amministrazione, con formale delibera del suo rappresentante legale munito dei necessari poteri ed effettivamente concesso dal Cassiere. L' addebito della CAF è regolato, sul conto incassi e pagamenti giornalieri intestato all'Amministrazione e da quest'ultima indicato ed avrà periodicità trimestrale. La valuta di addebito è pari all'ultimo giorno lavorativo del trimestre e, se questo è festivo, al primo giorno non lavorativo precedente., il medesimo Ente corrisponderà alla Banca aggiudicataria un compenso forfettario pari a € oltre IVA annui con liquidazione trimestrale.
2. Alla Banca non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.
3. Alla Banca compete, tuttavia, il rimborso delle spese vive sostenute (postali, stampati, ecc.) nonché le spese per bolli, imposte e tasse gravanti sui titoli d'incasso e di pagamento, qualora gli oneri stessi siano previsti a carico dell'Ente per legge ovvero assunti dallo stesso Ente per espressa indicazione sui titoli emessi.
Il rimborso è effettuato dall'Ente trimestralmente dietro presentazione da parte della Banca di apposita nota dimostrativa, impegnandosi ad emettere il relativo mandato entro i quindici giorni successivi.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 19 - Servizi implementativi

1. La Banca è tenuta ad adeguare il servizio ad eventuali esigenze derivanti da modifiche organizzative dell'Ente.
2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo, le parti potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per un migliore svolgimento.
3. In caso di emergenza conclamata in ambito nazionale e su richiesta dell'Amministratore dell'Ente, la Banca assicurerà, per tutta la durata del periodo di emergenza, la propria migliore collaborazione per soddisfare le esigenze bancarie dell'Ente medesimo e del relativo personale, valutando anche la possibilità di istituire uno o più sportelli mobili.
4. In caso di emergenza a carattere internazionale, la Banca assicurerà analoga collaborazione attraverso l'eventuale propria rete di sportelli o del Gruppo di appartenenza ovvero, in difetto, attraverso corrispondenti istituti di credito operanti all'estero.

Art. 20 - Divieto di cessione della convenzione e di subappalto del servizio

1. E' fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, o di subappaltare il servizio di cassa pena la risoluzione del contratto medesimo. L'Ente si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente o dell'appaltante, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi*.

Art. 21 - Imposta di bollo

1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 7 ed 8, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 22 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di cassa

1. La Banca risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso tratti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 23 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese del presente contratto e quelle per la sua eventuale registrazione sono a carico della Banca.
- 2.

Art.-24 - Foro competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nella interpretazione o nella esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 25 - Rinvio al Regolamento di Contabilità

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione e in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento di Contabilità dell'ESACRI, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità della Croce Rossa Italiana, di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 47/2008 per quanto applicabili all'ESACRI ed al bando di gara che costituisce capitolato generale.

Art. -26 - Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Art. 27 - Tutela della privacy

1. La Banca si impegna allo scrupoloso rispetto delle norme introdotte dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, assicurando, in particolare, che provvederà al trattamento dei dati di cui verrà in possesso o a conoscenza solo per le finalità strettamente inerenti all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

La Banca

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana